

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
su un disegno di Legge d'applicazione della Legge federale  
sulla cinematografia del 28 settembre 1962

(dell'11 gennaio 1963)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 1. gennaio 1963 è entrata in vigore la nuova legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962, il cui termine di referendum scadeva il 27 dicembre 1962.

Gli articoli 18 e 19 della legge federale dispongono testualmente :

### Art. 18

**Permesso  
obbligatorio**

<sup>1</sup>L'apertura e la trasformazione di imprese di proiezioni di pellicole sono sottoposte al permesso; sono, in particolare, trasformazioni il cambiamento d' esercente e ogni modificazione nella partecipazione prevalente al capitale dell'impresa.

<sup>2</sup>Le domande di permesso sono decise secondo gli interessi generali della cultura e dello Stato. Il permesso non può essere negato per il solo motivo che una nuova impresa farebbe concorrenza a quelle esistenti. E' riservata la legislazione di polizia dei Cantoni.

<sup>3</sup>Le Autorità che concedono il permesso vegliano affinché nell'ambito locale non si stabiliscano dei monopoli contrari al pubblico interesse.

### Art. 19

**Revoca**

Il permesso accordato all'esercente di cinematografo può essere revocato temporaneamente o definitivamente :

- a) se, nella gestione dell'impresa, egli opera di continuo contro gli interessi generali della cultura o dello Stato;
- b) se, nella conclusione di contratti di proiezione con il noleggiatore, egli pratica il noleggio alla cieca o in blocco in maniera da ledere gli interessi generali della cultura o dello Stato;
- c) se egli conviene di rinunciare alla quota spettantegli del provento della rappresentazione mediante una indennità globale pagata da terzi privi della licenza prevista nell'art. 18, ponendoli così in grado di influire in maniera preponderante e duratura sull'esercizio dell'impresa;
- d) se più non sussistono le condizioni del rilascio ».

L'art. 20 della legge federale, poi, conferisce ai Cantoni la facoltà di designare le Autorità competenti a concedere e a revocare i permessi in conformità dei citati disposti : esso riserva infine agli interessati il diritto di ricorso, contro

le decisioni dell'ultima istanza cantonale, alla Commissione federale di ricorso sulla cinematografia (istituita dall'art. 17 della legge stessa).

E' quanto vi proponiamo di attuare mediante il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione.

I disposti del progetto non meritano particolari chiarimenti. Va solo sottolineato che, poichè la legge federale riserva la legislazione di polizia dei Cantoni (art. 18, secondo capoverso), le norme del disegno di legge sono da ritenere applicabili *limitatamente* ai casi in cui il permesso di apertura o di trasformazione di una impresa di proiezione di pellicole sia concesso o revocato in virtù delle norme della legge federale in discorso; non, per contro, nei casi in cui il permesso per la costruzione, l'installazione o la trasformazione di una sala cinematografica fosse negato o revocato per ragioni dipendenti dal diritto cantonale (per esempio, in applicazione delle norme della vigente legge sanitaria, della legge sulla polizia del fuoco, ecc.).

Il disegno di legge prevede, al suo art. 3, l'istituzione di una Commissione cantonale di cinematografia, come organo consultivo del Dipartimento di polizia (cioè, dell'Autorità competente in prima istanza a concedere o a revocare i permessi - disegno di legge art. 2). Si tratta di un organo le cui funzioni sono analoghe a quelle previste da altre leggi per concessioni di carattere similare (per esempio: la Commissione consultiva di cui all'art. 7 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931).

Questa Commissione cantonale, di cui dovrebbero essere chiamati a far parte, in particolare, i rappresentanti delle associazioni cinematografiche professionali, presenta l'indubbio vantaggio di render possibile alle medesime di esprimere, almeno per mezzo dei loro delegati, l'avviso sulle domande d'apertura o di trasformazione di imprese di proiezione di pellicole, oppure sulle proposte di revoca dei permessi, formulate dal Dipartimento.

Una siffatta partecipazione, che deve mantenere un carattere puramente consultivo, ci sembra opportuna, anche in considerazione della circostanza che la legge federale (art. 29, secondo capoverso) riconosce alle stesse associazioni cinematografiche professionali la legittimazione attiva a ricorrere contro le decisioni cantonali prolate in ultima istanza.

Analoga legittimazione a ricorrere, si noti, è garantita, in sede cantonale, alle associazioni medesime, dall'art. 4 del disegno di legge.

E' opportuno comunque sottolineare, incidentalmente, che la legge federale di cui si tratta, nella sua applicazione pratica, deve risolversi in un mero controllo di polizia, e non già nella consacrazione di situazioni di monopolio per le imprese cinematografiche già esistenti: e la presenza, in seno alla Commissione, dei rappresentanti delle associazioni professionali non dovrà in nessun modo influire, con ragioni estranee alla « ratio » della legge federale, sulla procedura concernente la concessione dei permessi per l'apertura di sale cinematografiche.

Al regolamento di applicazione della legge cantonale è lasciata la cura di stabilire le norme sulle forme della domanda di autorizzazione, sul funzionamento della Commissione cantonale, come pure ogni altra che fosse resa necessaria in applicazione della legge.

A completa informazione del Gran Consiglio notiamo che, da qualche tempo, il Dipartimento di polizia è in procinto di preparare un disegno di nuova legge sui cinema, in riforma delle norme previste da quella vigente del 1. settembre 1919.

Ci si poteva dunque chiedere se le norme che vi proponiamo non andassero incluse nel disegno della legge generale sui cinema, piuttosto che in una legge speciale.

Abbiamo preferito la seconda soluzione. Primieramente, per ragioni d'urgenza : la legge in applicazione di quella federale dovrà entrare in vigore senza dilazioni, già nei primi mesi del corrente anno.

Secondariamente, abbiamo desiderato che la legge di applicazione di quella federale conservasse, anche nella forma, il suo carattere di legge speciale, come essa deve rimanere in realtà.

In terzo luogo infine, è giusto che al Gran Consiglio sia lasciato il maggior tempo possibile nell'esame della prevista legge sul cinema : la quale, come ogni legge di polizia limitativa della libertà personale, in un regime democratico deve essere indubbiamente oggetto delle più attente cure parlamentari.

Notiamo, infine, che la terminologia usata nel disegno di legge di cui si tratta è analoga a quella della legge federale, benchè essa potesse apparire opinabile in talune espressioni : desiderio di chiarezza e, soprattutto, di sicurezza giuridica non potevano permettere altra scelta.

Per le ragioni esposte, vi preghiamo di adottare l'annesso disegno di legge. Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Cioccari*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Lafranchi*

Disegno di

## LEGGE

cantonale d'applicazione della legge federale  
sulla cinematografia

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 gennaio 1963 n. 1119 del Consiglio di Stato,

*decreta :*

### Art. 1

La presente legge disciplina la concessione dei permessi per l'apertura e la trasformazione di imprese di proiezione di pellicole e alla loro revoca in virtù della legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962 (qui abbreviata : legge federale). **Campo d'applicazione**

Essa non è applicabile nei casi in cui il permesso d'apertura o di trasformazione fosse negato o revocato per ragioni d'igiene, di sicurezza in materia di polizia del fuoco o per altri motivi in virtù del diritto cantonale.

#### Art. 2

##### **Autorità competenti**

##### **a) Dipartimento di polizia**

Il Dipartimento di polizia (qui abbreviato : Dipartimento) è l'Autorità cantonale competente a concedere le autorizzazioni per l'apertura o la trasformazione di imprese di proiezione di pellicole, o a pronunciare la revoca dei permessi accordati, in virtù degli art. 18, 19 e 20 della legge federale.

#### Art. 3

##### **b) Commissione cantonale di cinematografia**

E' istituita una Commissione cantonale di cinematografia, composta di sette membri e tre supplenti, nominati dal Consiglio di Stato ogni quadriennio.

La Commissione è organo consultivo del Dipartimento : essa dà il suo avviso su tutte le domande d'autorizzazione per l'apertura o la trasformazione di imprese di proiezione di pellicole, come pure sulle proposte di revoca dei permessi accordati.

#### Art. 4

##### **Ricorsi : procedura**

Contro le decisioni del Dipartimento gli interessati e le associazioni cinematografiche professionali possono ricorrere al Consiglio di Stato nel termine di quindici giorni.

Il ricorso è istruito e deciso secondo le norme della legge sulla procedura per le cause d'amministrativo semplice del 5 maggio 1904.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è proponibile il ricorso all'Autorità federale in virtù dell'art. 20, secondo capoverso, della legge federale.

#### Art. 5

##### **Norme d'applicazione della legge**

Il Consiglio di Stato stabilisce le norme sulle modalità della domanda di autorizzazione per l'apertura o la trasformazione di un'impresa di proiezione di pellicole, come pure ogni altra che fosse necessaria in applicazione della presente legge.

#### Art. 6

##### **Norme finali**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---